

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 126

Anno 53

24 maggio 2022

N. 155

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (RIMINI)

COMUNICATO

STATUTO UNIONE DI COMUNI MONTANI VALMARECCHIA

<p>STATUTO UNIONE DI COMUNI MONTANI "VALMARECCHIA"</p>
--

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMA

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione di Comuni Montani denominata "Unione di Comuni VALMARECCHIA", tra i Comuni di CASTELDELICI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, POGGIO BERNI E TORRIANA (Comune unico a completamento del processo di fusione in atto), SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, TALAMELLO, VERUCCHIO e MONTECOPIOLO (ingresso nel maggio 2022)..
2. L'Unione di Comuni "Valmarecchia" — Unione Montana deriva dalla fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia con l'Unione di Comuni Valle del Marecchia e pertanto costituisce sviluppo di quest'ultima forma associativa preesistente. Subentra alla Comunità Montana Alta Valmarecchia a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione". L'Unione eserciterà le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, ricevendo le relative risorse, oltre a subentrare, altresì, nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni, in aggiunta alle funzioni già delegate all'Unione di Comuni Valle del Marecchia.
3. L'Unione dei Comuni Montani è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Novafeltria e altra sede amministrativa nel Comune di Poggio Torriana. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Possono essere previste sedi amministrative tenuto conto della centralità dei subambiti organizzativi definiti dall'amministrazione e della peculiarità territoriale connessa alle funzioni delegate all'Unione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Unione di Comuni Montani "VALMARECCHIA".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma (e di un eventuale gonfalone) la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2

STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo statuto dell'Unione è modificato dal Consiglio dell'Unione secondo le maggioranze previste per legge.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3

FINALITA' E RUOLO

1. L'Unione è a tutti gli effetti Unione di Comuni montani ed esercita le competenze di legge per la tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, 2^o comma, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
2. L'Unione, primariamente, si costituisce per promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi obbligatori per legge statale o regionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Inoltre, per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ente di riferimento dell'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
3. E' compito dell'Unione promuovere, altresì, l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
6. In particolare, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali che dovrà garantire l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle politiche, indirizzi ed azioni rivolte al perseguimento delle predette finalità istituzionali.

ART. 4

DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita con durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c. la riallocazione delle funzioni di promozione e valorizzazione della montagna;
 - d. la destinazione dei beni mobili ed immobili, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, anche in forza a quanto stabilito nell'atto costitutivo, i Comuni aderenti all'Unione:
 - a. ritornano nella piena titolarità:
 - dei beni mobili ed immobili conferiti;
 - delle funzioni e dei compiti conferiti;
 - b. si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti;
 - c. succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio;

- d. se appartenuti alla Comunità Montana, succedono all'Unione disciolta nel diritto di proprietà dei beni mobili ed immobili originariamente costituenti il patrimonio della Comunità Montana stessa, per quanto di rispettiva competenza.
4. I beni mobili ed immobili di cui alle lettere a) e d) vengono suddivisi tra i Comuni aventi diritto al netto degli incrementi apportati ai medesimi beni che si restituiscono, previo riconoscimento al patrimonio dell'Unione disciolta del maggior valore aggiunto.
 5. Contestualmente a quanto disposto dal 3^o comma e 4^o comma le funzioni e servizi dell'Unione sono riallocate ai sensi della normativa vigente ed il personale viene assegnato ai singoli Enti.

ART. 5

ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario, salvo diversa espressa e motivata richiesta del Comune entrante che potrà essere discussa e accolta dal Consiglio dell'Unione. In tal caso è possibile l'ingresso immediato del Comune che ne abbia fatto richiesta.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, sia mantenuto nell'organico dell'Unione stessa; diversamente viene riassegnato al Comune recedente.
7. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
 - si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi, oltre che delle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
 - rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;
 - rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. In tale ipotesi, il Consiglio dell'Unione potrà prevedere specifiche compensazioni.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE

1. L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni di legge statali e/o regionali e di funzioni specificatamente delegate dai Comuni e svolte in convenzione

dall'Unione e di funzioni nella titolarità dei Comuni aderenti che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione. In generale l'Unione:

- a. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b. promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c. promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
 - d. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub-ambiti omogenei;
 - e. organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - f. favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale con valenza unitaria o per uno o più sub-ambiti omogenei.
2. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
 3. All'Unione spettano, inoltre, tutte le competenze precedentemente attribuite alla Comunità Montana Alta Valmarecchia, in aggiunta alle competenze già conferite all'Unione Valle del Marecchia nell'ambito della programmazione ed attuazione delle politiche per la montagna, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 97/94, degli interventi speciali per la montagna e per la tutela delle zone svantaggiate e marginali, stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.
 4. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione Valmarecchia che corrisponde alle funzioni e servizi già delegati dai Comuni di Casteldelci, Maiolo, Talamello, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, San Leo, Novafeltria alla Comunità Montana Altavalmarecchia a cui l'Unione subentra a titolo universale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto, immediatamente prima l'elenco delle funzioni e servizi già delegati alla medesima Unione dai Comuni di Torriana, Poggio Berni, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.
 5. L'Unione svolge, inoltre, le attribuzioni di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dalla data in cui tale gestione associata diviene obbligatoria per i Comuni tenutisi ex lege e per quelli che vi aderiscano. Con apposito accordo tra l'Unione ed i Comuni aderenti saranno definite le misure organizzative e le risorse necessarie per un adeguato svolgimento di tali compiti, le modalità di relazione con ciascun Comune per consentire una snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi e le modalità di risoluzione dei conflitti in caso di contenzioso promosso da soggetti terzi.
 - 5-bis. L'Unione di Comuni può avvalersi anche della Centrale di Committenza di altri soggetti aggregatori: a) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni; b) ricorrendo ad altra stazione appaltante o centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, da individuarsi tra più enti partecipanti secondo il vigente ordinamento degli enti locali e/o alla legge; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7/4/2014, n. 56. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, nella quale definire, altresì, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale utilizzato per lo svolgimento delle corrispondenti attività d'ufficio.

6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.

ART. 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, che deve essere integrale, viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione o appartenenti ai sub-ambiti di cui all'art. 29, se costituiti e se circoscritto ad essi, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.
2. Il conferimento di funzioni e dei servizi è in linea di principio a tempo indeterminato. Conferimenti di durata minore non potranno comunque essere inferiori a cinque anni.
3. Il conferimento, delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, previa analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. La convenzione da sottoscrivere formalmente deve, in ogni caso, prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b. criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - e. l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione e che non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni;
 - f. le modalità del recesso ed i relativi effetti risarcitori e sanzionatori.
5. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
6. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria ed integrale delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune attività e compiti residuali.
7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.
8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi. Nel caso di revoca anticipata rispetto alla durata minima di cinque anni, la stessa è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

ART. 8

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali. A titolo puramente esemplificativo tale esercizio potrà avvenire: di norma con impiego di personale proprio, distaccato comandato o trasferito dai Comuni; mediante affidamento a terzi sulla base delle procedure normativamente disciplinate; ovvero mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché ente capofila dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. In tali casi i

corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 9

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative a singole funzioni e servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessano soltanto alcuni dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese riguarderà, esclusivamente, i Comuni interessati attraverso il Piano Esecutivo di Gestione predisposto per ciascun servizio o funzione trasferita, mediante istituzione di centro di costo nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I

GLI ORGANI DELL'UNIONE

ART.10

GLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo:
 - il Consiglio.
 - la Giunta.
 - il Presidente dell'Unione.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: la Conferenza di sub-ambito, laddove istituita, le eventuali Commissioni Consiliari, e l'Organo di Revisione dei Conti.
3. Sono organi gestionali: il Segretario, i Dirigenti e i Responsabili di servizio secondo l'organizzazione adottata.
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
5. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi dell'Ente, si uniforma a principi di pari opportunità, garantendo, laddove possibile, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali dell'Unione, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

ART. 11

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
3. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione, salvo nei casi di loro incompatibilità per disposizione di legge nei quali attivare il procedimento di delega e sostituzione già prevista dalla legge regionale.
5. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di "status di amministratori" dal t.u. enti locali nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.
7. Gli organi di governo dell'Unione, nel caso in cui debbano deliberare su materie di esclusivo interesse dei comuni montani, si riuniscono con composizione ristretta riservata ai soli rappresentanti dei Comuni montani o parzialmente montani. In tal caso, i rappresentanti dei Comuni non montani non sono conteggiati ai fini della determinazione del quorum strutturale.

CAPO II IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL). In particolare ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 38 del presente Statuto;
 - b. gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d. convenzioni con i Comuni, con la Provincia ed altri Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Unione dei Comuni a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle

- locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;
 - l. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Unione di Comuni presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
 - m. approvazione degli accordi quadro in forza alla legge regionale sulla "Montagna".
3. Nell'ipotesi di istituzione delle Conferenze di sub-ambito, di cui al successivo art. 30, la funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione è finalizzata a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento ed a coordinare l'azione degli organi di decentramento nell'ambito dell'azione unitaria dell'Unione, identificando gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
 4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 13

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da due consiglieri per ciascun Comune, uno dei quali per la minoranza, mentre, per il Comune di Santarcangelo di Romagna, da quattro consiglieri di cui due di minoranza. Nel Consiglio dell'Unione così costituito, il presidente dell'Unione dispone di due voti, il rappresentante consiliare della maggioranza del Comune di appartenenza dispone del doppio delle quote di voto spettanti al rappresentante di minoranza; inoltre ciascun consigliere dispone di un numero di quote di voto in misura differenziata come determinate nella seguente tabella

N. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE					
N.	COMUNE	N. CONSIGLIERI		N. QUOTE VOTO/CONSIGLIERE	
		di maggioranza	di minoranza	di maggioranza	di minoranza
1	CASTELDELICI	1	1	2	1
2	MAIOLO	1	1	2	1
3	MONTECOPIOLO	1	1	2	1
4	TALAMELLO	1	1	2	1
5	SANT'AGATA FELTRIA	1	1	2	1
6	PENNABILLI	1	1	2	1
7	SAN LEO	1	1	2	1
8	POGGIO TORRIANA	1	1	4	2
9	NOVAFELTRIA	1	1	4	2
10	VERUCCHIO	1	1	4	2
11	SANTARCANGELO DI R.	2	2	10	5
	Totale	25 (= 24 + 1 presidente)		56 (= 36 + 18 + 2 presidente)	

2. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito, in prima convocazione, alla presenza di 13 componenti che rappresentino anche 29 quote di voto come da tabella sopra riportata. In seconda convocazione sono sufficienti 9 componenti che rappresentino anche 19 quote di voto. Il

Consiglio adotterà validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno delle quote voto dei votanti, purchè non inferiori a ventidue o diciotto in seconda convocazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. In caso di procedimento legislativo di fusione tra due o più Comuni aderenti all'Unione, le quote di voto dei rappresentanti del nuovo ente saranno determinate dal Consiglio dell'Unione in base alla fascia demografica di appartenenza del nuovo Ente calcolata in conformità a quanto dispone l'art. 156 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, secondo i seguenti criteri: fino a 5.000 abitanti, 3 voti; tra 5.001 e 15.000, 6 voti; oltre i 15.000 15 voti.
4. Il Consiglio è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai Consigli comunali tra i propri componenti. I componenti della Giunta dell'Unione partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Sindaco può essere eletto come rappresentante consiliare di maggioranza.

ART. 14

ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione con il sistema del voto separato e limitato in modo che i consiglieri eletti garantiscano la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare. In caso di parità di voto verrà eletto il consigliere che abbia riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di ulteriore parità prevarrà il consigliere più giovane per età.
2. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
3. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
4. In caso di mancata elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni entro i termini di cui sopra, in via suppletiva e fino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente, tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più giovane. Il Presidente dell'Unione è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
5. Allo scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale o da parte del commissario nel caso di gestione commissariale. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio comunale avvenga prima dell'elezione dei rappresentanti del Comune, il Commissario partecipa ai lavori del Consiglio dell'Unione con tutte le quote di voto spettanti al Comune commissariato.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio della Unione — decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
7. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.
8. Le dimissioni da Consigliere della Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Consiglio dell'Unione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

9. La sostituzione del consigliere dell'Unione, che può essere deliberata in ogni tempo dal Consiglio Comunale di cui è espressione, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 15

PRIMA SEDUTA, DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione. Dal ricevimento di tali attestazione decorrono i termini per la convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco più anziano di età entro dieci giorni dalla comunicazione dall'avvenuto rinnovo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
5. In prima seduta si provvede alla convalida dell'elezione dei propri componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART. 16

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Unione prima dello svolgimento e comunque non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Ai consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Consiglieri dei rispettivi Comuni.

ART. 17

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. Il Consiglio, per garantire la partecipazione e l'esercizio del controllo da parte di tutti i Consiglieri può prevedere la istituzione di Commissioni Consiliari con compiti e nel numero definite nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

2. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplineranno forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei comuni aderenti.
4. In relazione all'articolazione dei servizi e delle funzioni per specifici ambiti, è prevista la facoltà di istituire Commissioni consiliari per ciascun sub-ambito formalmente previsto, con i compiti di trattare questioni specifiche riferite all'ambito territoriale di riferimento.

ART. 18

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE E CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto a ricoprire la carica di Consigliere della Unione dei Comuni Montani, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere, deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori locali dei Comuni.
4. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di voto assegnate. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio devono essere di espressione politica diversa (maggioranza e minoranze consiliari).
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta suddetta.
6. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute successive a quella di insediamento con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
7. La seduta può avere carattere ordinario, straordinario, urgente secondo le previsioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio

8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono, un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 20

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
 - a. le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
 - b. le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
 - c. i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
 - d. le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
 - e. il diritto di iniziativa dei consiglieri;
 - f. l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
 - g. la costituzione dei gruppi consiliari;
 - h. le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

ART. 21

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
3. Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78/2010, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non assoggettati all'obbligo normativo anzidetto e non interessati dal conferimento. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell'Unione, su proposta della Conferenza dei capigruppo, con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i consiglieri, trattandosi di decisione con valenza generale.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due consiglieri, salvo il caso di unico rappresentante di partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare in uno dei rami delle Camere o in gruppo consiliare nel Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna all'inizio della legislatura in corso al momento dell'elezione. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
4. il regolamento del consiglio dell 'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni.
5. E' istituita la Conferenza dei capigruppo per supportare il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori dell'organo consiliare e per la valutazione di argomenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 23

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l' Unione e presiede la Giunta;
 - b. è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
 - c. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - d. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f. provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;
 - g. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell 'Ente che costituiscono il proprio programma amministrativo, che sono approvati in apposito documento, in seduta consiliare
 - h. sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
 - i. può stare in giudizio personalmente avendo piena legittimità processuale attiva o passiva dell 'ente
3. Il Presidente, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 24

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, tra i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione. Il Commissario non può ricoprire l'incarico di Presidente dell'Unione; tuttavia ha diritto di voto.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici. Nelle more dell'elezione, funge da Presidente il Vice Presidente.
4. Il Presidente può essere revocato dalla Giunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati; può essere altresì sfiduciato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote di voto, di una mozione, sottoscritta dai consiglieri in rappresentanza di almeno 1/3 delle quote di voto assegnate; in caso di approvazione della mozione, la Giunta elegge un nuovo Presidente entro 30 giorni.

ART. 25

VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente, i componenti dell'Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

CAPO IV

GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 26.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nei casi di incompatibilità fa parte della Giunta l'assessore scelto dal Sindaco con delega all'Unione stessa.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco può essere sostituito dal Vice Sindaco; ovvero, se individuato, da un assessore (o consigliere comunale nei Comuni fino a 1.000 abitanti), con delega permanente all'Unione.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 27

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a. ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di servizio
 - b. ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

- d. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f. ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g. a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. L' Esecutivo può prevedere ipotesi per le quali sono previsti meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell 'Unione.
 3. Qualora l' Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale nr. 19/1994, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione del direttore del distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

ART. 28

INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente si applicano le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Tuttavia ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella ad essi spettante in qualità di Sindaci/Assessori dei rispettivi Comuni, salvo diversa disposizioni di legge statale o regionale.
2. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III

DECENTRAMENTO

ART. 29

DECENTRAMENTO

1. Il territorio dell'Unione può essere articolato in diversi sub-ambiti organizzativi, in funzione delle diverse caratteristiche delle aree territoriali di appartenenza di ciascun comune.
2. La delimitazione territoriale del sub-ambito e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi, nonché le successive modifiche sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
3. In fase di prima attivazione, i sub-ambiti si formano a supporto dei Comuni che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni ovvero tutte le funzioni fondamentali proprie o delegate e possono aderirvi anche Comuni sopra soglia, che facoltativamente, intendono conferire funzioni all'Unione, in quanto limitrofi ai Comuni sottosoglia o interessati a compiere percorsi di razionalizzazione delle risorse a loro disposizione.
4. All'interno di ciascun sub-ambito può essere prevista la costituzione dei seguenti organi:
 - a. Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito (Conferenza di sub-ambito);
 - b. Presidente di sub-ambito eletto dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 30

CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. La Conferenza di sub-ambito è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del sub-ambito o loro delegati.
2. E organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito territoriale di riferimento.

3. La sede sarà decisa dai Comuni aderenti al sub-ambito.
4. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio dell'Unione.
5. Le decisioni delle "Conferenze degli Amministratori di sub-ambito" sono adottate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, salvo quanto previsto dall'art. 21.
6. I verbali delle decisioni adottate dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal Segretario dell'Unione o suo delegato.

ART. 31

COMPITI DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Alle Conferenze di sub-ambito, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, con riferimento allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dalle Conferenze di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
2. Le Conferenze di sub-ambito, nell'ambito del proprio territorio, promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
3. Le Conferenze di sub-ambito esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 27 comma 2, la Conferenza di sub-ambito ha la facoltà di sottoporre agli organi dell'Unione proposte di deliberazione da approvare con modalità di astensione obbligatoria.

ART. 32

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SUB-AMBITO

1. Il Presidente della Conferenza di sub-ambito è eletto dalla Conferenza nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti al sub-ambito.
2. Il Presidente:
 - a. rappresenta il sub-ambito nei rapporti con gli organi dell'Unione;
 - b. convoca e presiede la Conferenza di sub-ambito secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
 - c. propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - d. nel rispetto del generale potere di sovrintendenza del Presidente dell'Unione e delle competenze del Segretario sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla Conferenza di sub-ambito e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - e. esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al sub-ambito di riferimento;

ART. 33

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento, fatta eccezione per quelli da esercitare in forma associata tra tutti i Comuni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/2012 e s.m.i.

2. E comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.
3. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
4. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
5. Alle articolazioni territoriali si applicano i principi organizzativi di cui al Titolo successivo.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

ART. 34 PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o responsabili di servizio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
6. Ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
7. I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione, di cooperazione e di leale collaborazione.

ART. 35 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà tendere al rispetto degli indirizzi di seguito definiti:
 - superamento del modello formalistico amministrativo;
 - responsabilizzare amministrazioni e dirigenti nella gestione del cambiamento e nella valorizzazione del personale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

- passaggio dalla cultura del procedimento a quella del provvedimento, da quella dell'adempimento a quella del risultato, da quella della funzione a quella del processo, da quella dell'autotutela a quella della responsabilità;
 - revisione dei processi produttivi delle amministrazioni, con l'obiettivo di ottenere risparmi economici e una migliore soddisfazione dell'interesse del cittadino-cliente;
 - all'elaborazione di meccanismi di miglioramento continuo dell'efficacia funzionale e di costante recupero dell'efficienza dell'organizzazione pubblica, attraverso un'analisi sui fabbisogni e la gestione del personale;
 - previsione di un'organizzazione flessibile e dinamica, quindi modulata e rimodulabile in ragione degli obiettivi dichiarati e programmati, che consenta la gestione dei processi interfunzionali, evitando duplicazioni, e consentendo modifiche semplici in caso di cambiamento delle esigenze dell'ambiente o delle strategie dell'Unione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nonché la pianificazione degli interventi di gestione del cambiamento;
 - mobilità delle funzioni, attraverso l'adattamento dei moduli organizzativi, anche temporanei, capaci di adattarsi velocemente senza formalizzazioni alle nuove esigenze.
2. L'attuazione degli indirizzi sopra definiti dovrà essere realizzata attraverso "un'amministrazione leggera, al servizio dei cittadini e delle imprese", orientata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, attraverso la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo strategico dei grandi temi connessi alle innovazioni (nuove tecnologie, strumenti informatici e digitalizzazione della PA).

ART. 36

IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera di personale proprio o trasferito dai Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni all'Unione. Può avvalersi di personale anche comandato o distaccato dai Comuni in caso di gestione associata e delegata di funzioni e/o servizi, in convenzione all'Unione, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, l'Unione si avvale prioritariamente di risorse interne proprie o trasferite, comandate o distaccate dai Comuni realizzando processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. E fatta salva la possibilità, per l'Unione, previa verifica della disponibilità del personale interessato, di stipulare specifici accordi con l'ente di provenienza per mantenere presso di essa il personale trasferito, nel rispetto comunque delle normative vincolistiche in materia di personale ad essa applicabili e dei vincoli di bilancio conseguenti. Nel rispetto dei vincoli di legge, il personale proveniente dalle Comunità Montane estinte rientra con le stesse modalità nella dotazione organica degli Enti di rispettiva competenza territoriale.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ART. 37

SECRETARIO DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un Segretario titolare della funzione apicale dell'Ente. L'incarico di Segretario è assegnato dal Presidente dell'Unione, su proposta della Giunta ad uno dei Segretari o dei Dirigenti di tutti gli enti da cui ha tratto origine l'Unione, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e li coordina con la presenza dei dirigenti. In particolare, il Segretario:
 - a. partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute degli organi collegiali di governo dell'Unione;
 - b. coordina l'attività dei dirigenti e responsabili di servizio e sovrintende allo svolgimento delle funzioni.
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il regolamento previsto al successivo art. 38 può prevedere la figura del vice segretario al fine di coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle funzioni attribuite e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 38

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione, i criteri ed i requisiti per la nomina dei responsabili di servizio determinandone le relative responsabilità.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto e dei principi approvati dal Consiglio dell'Unione.
3. Ciascuna articolazione funzionale e organizzativa individuata dal regolamento, è affidato dal Presidente, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente. Per il personale dirigenziale e direttivo, l'Unione si avvale prioritariamente di risorse interne o dei Comuni aderenti in attuazione di quanto previsto nel secondo periodo dell'art. 36 comma 3 del presente statuto

TITOLO V

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 39

PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 40

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

1. Oltre agli strumenti previsionali-contabili espressamente previsti dalla legge, l'Unione si avvale degli strumenti di programmazione specificatamente disciplinate dalla singole norme di settore relativamente alle funzioni conferite, in particolare con riferimento alla normativa nazionale e regionale attuativa dell'art. 44, 2^o comma, della Costituzione, in materia di tutela e promozione della montagna.
2. All'Unione si applicano le disposizioni in materia di controlli interni previsti dalle disposizioni in materia di enti locali.

ART. 41

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi intese e gemellaggi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

ART. 42

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.

3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

ART. 44

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 45

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA

1. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le modalità di seguito riportate.
2. Per le spese di funzionamento, cioè le spese riferibili ai fattori di produzione rigidi, quali personale, beni e servizi, senza i quali i servizi ordinariamente erogati verrebbero ad interrompersi, i trasferimenti avvengono attraverso la liquidazione di acconti quadrimestrali nei mesi di gennaio, maggio, settembre e conguaglio nel mese di maggio dell'anno successivo unitamente alla liquidazione del secondo acconto per l'anno medesimo.
3. Per le spese di investimento o mutui finanziati da singoli Comuni o per la realizzazione di programmi, progetti e/o interventi specifici determinati d'intesa con tutti i Comuni o alcuni di essi, i trasferimenti sono liquidati entro 30 giorni dalla semplice richiesta da parte dell'Unione salvo diverso accordo.
4. I trasferimenti di cui al comma 2 sono disposti autonomamente dai singoli comuni sulla base degli atti di bilancio annuale da cui risultano le quote a carico di ogni ente partecipante alla gestione associata.
5. I trasferimenti di cui al comma 3 sono richiesti a mezzo e-mail dall'Unione inviata al momento in cui maturano i pagamenti per l'investimento, per l'ammortamento del mutuo o per il programma/intervento.
6. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti dovuti, decorsi 30 giorni viene segnalata al Comune l'irregolarità e decorsi 90 giorni dal termine fissato si applicano automaticamente gli interessi moratori pari all'interesse legale in base a quanto previsto dalla legge, fatto salvo in ogni caso l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Unione in conseguenza del ritardo. In caso di protrarsi del ritardo oltre 150 giorni dal termine fissato, viene sospesa l'erogazione del servizio per il Comune interessato, salvo la possibilità di una dilazione concessa dalla Giunta dell'Unione nel caso in cui il Comune dimostri una temporanea situazione di squilibrio e l'adozione delle misure di riequilibrio previste dalla legge.
7. In via transitoria, per l'anno 2014, la giunta dell'Unione può stabilire termini di pagamento in deroga al comma 2 purché il saldo dei trasferimenti avvenga entro la fine dell'esercizio.

ART. 46

RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata o l'aumento di spesa che dovesse originarsi per effetto di specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione o alle norme del presente statuto. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata o l'aumento di spesa sia effettivo rispetto alle previsioni di bilancio, sia accertato dal responsabile del servizio finanziario e sia causato in via esclusiva dal Comune interessato.
2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa solo se preceduta da una diffida del Presidente, a rimuovere entro il termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.
3. Nel caso in cui tali comportamenti siano posti in essere da più comuni e comunque siano tali da determinare uno squilibrio finanziario o di cassa accertato dal sistema dei controlli interni o un grave pregiudizio per l'ente, salvo in ogni caso quanto previsto dalla legge, il Consiglio dell'Unione, anche su iniziativa di uno o più comuni adempienti, assume i provvedimenti di riequilibrio. Tra tali provvedimenti rientra la facoltà di recedere unilateralmente da convenzioni in essere e di cessare la gestione di servizi e funzioni in situazione in squilibrio con liquidazione di assests, partecipazioni ed eccedenza di personale, fatta salva la salvaguardia delle funzioni e dei servizi la cui gestione associata è obbligatoria per legge o per delega statale o regionale.

ART. 47

NORME PER IL COORDINAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E DELL'UNIONE

1. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno gli organi tecnici e politici dell'Unione e dei Comuni aderenti organizzano delle sessioni di approfondimento sulle ipotesi di bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo.
2. Con apposito atto approvato dalla Giunta dell'Unione contestualmente all'adozione del bilancio di previsione è stabilito il piano operativo dell'Unione per l'anno successivo (peg contabile) in cui sono indicati i servizi e le attività svolte per i Comuni aderenti, le spese e le entrate relative da assegnare ai dirigenti e responsabili di servizio e le quote a carico di ciascun Comune determinate ai sensi del precedente art. 9.
3. L'atto suddetto viene trasmesso a tutti i Comuni aderenti all'Unione in maniera che ciascuno di essi possa conoscere, tendenzialmente prima dell'approvazione del proprio bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la somma da destinare al finanziamento ordinario dell'Unione.
4. Qualora sussistano difficoltà nella composizione dei bilanci comunali per l'anno successivo, in ragione di incertezze relative a variabili determinanti, l'Unione può adottare un piano operativo provvisorio per l'assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento e per le attività e servizi per cui vi sia garanzia di finanziamento da parte dei Comuni ovvero differirne l'approvazione in data successiva all'adozione del bilancio di previsione dell'Unione. Eventuali difformità del piano definitivamente approvato rispetto al bilancio di previsione saranno oggetto di successiva variazione di quest'ultimo.

ART. 48

ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

ART. 49

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione nomina ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 48.

ART. 50

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 51

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:
 - a. Dai beni mobili ed immobili dell'estinta Comunità Montana Alta Valmarecchia cui l'Unione subentra a titolo universale ai sensi della vigente normativa regionale;
 - b. Dai beni mobili ed immobili già dell'Unione di Comuni Valle del Marecchia
 - c. Dai beni mobili ed immobili che saranno successivamente acquisiti dall'Unione.
2. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile entrano nel patrimonio dell'Unione con l'attuale vincolo di destinazione pubblica fino a diversa determinazione dell'ente;
3. I beni indisponibili strumentali allo svolgimento di funzioni e servizi non rientranti nelle competenze attribuite o delegate all'Unione possono essere trasferiti gratuitamente, previo accordo tra i Comuni dell'ente associativo di provenienza del bene, ad uno o a più di essi in comunione, in modo da garantire la continuità della destinazione pubblicistica.
4. I beni appartenenti al patrimonio disponibile o trasferiti ad esso, sono alienati dall'Unione devolvendone i proventi ai Comuni dell'ente associativo di provenienza del bene, previo accordo tra essi sui criteri di riparto.
5. Il trasferimento gratuito o la devoluzione dei proventi dell'alienazione di cui al comma precedenti avvengono con riconoscimento al patrimonio dell'Unione del maggiore valore (ivi compreso manutenzione straordinaria) e sono in ogni caso subordinati ai provvedimenti previsti dal presente statuto per la salvaguardia degli equilibri delle gestioni e dei piani di rientro del debito pregresso. In caso di scioglimento dell'Unione trova applicazione il comma 4 dell'art. 4.

ART. 52

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione prevede ed attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
 - a) di regolarità amministrativa e contabile, finalizzati a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa
 - b) strategico, finalizzato alla verifica dell'attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell'Unione
 - c) di gestione, finalizzati alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e gestionale
 - d) valutazioni dei risultati e prestazioni dei dirigenti, svolti dall'organo di valutazione dell'Unione

- e) sugli organismi gestionali esterni all'Ente, diretto a verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e il monitoraggio sull'efficacia, efficienza ed economicità degli stessi

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 53

PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione: ● assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate; ● garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa; ● individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali; ● può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento; ● favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo; ● favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

ART. 54

TRASPARENZA

1. L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in adempimento ed osservanza a quanto disposto dalla legge, se applicabile alle unioni di comuni montani.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

ART. 55

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. A tal fine, con proprio Regolamento, disciplina procedure e modalità per uniformarsi agli obblighi normativi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.
4. L'Unione provvede ad istituire un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico ed un Albo Pretorio online per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, e di ogni altro documento o atto amministrativo dell'Unione che deve essere portato a conoscenza del pubblico.
5. L'Unione promuove il diritto di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo anche attraverso l'attivazione di un proprio sito web istituzionale.

ART. 56

INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione per la relativa istruttoria.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 57

ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso l'Unione Valle del Marecchia, nonché, per i servizi non gestiti precedentemente dalla predetta Unione, i regolamenti previgenti.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento del Consiglio dell'Unione Valle del Marecchia.

ART. 58

NORME TRANSITORIE

1. A garanzia della continuità amministrativa, in sede di avvio dell'Unione, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 24, i relativi poteri e le relative facoltà sono esercitate dal Presidente dell'Unione Valle del Marecchia.
2. La prima adunanza del Consiglio, una volta entrato in vigore il presente Statuto, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Valle del Marecchia fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Per il primo anno finanziario il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione non oltre 90 giorni dalla data di avvio dell'Unione o, qualora successivo, entro il termine fissato dall'ordinamento.

ART. 59

CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'estinzione della Comunità Montana Alta Valmarecchia ha effetto dal 1 gennaio 2014.
2. A decorrere da tale data l'Unione dei Comuni Valmarecchia subentra de jure in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana estinta, e nell'esercizio dei compiti e delle funzioni conferiti ad essa, sulla base della legge regionale vigente, e fino ad eventuale nuova disposizione di legge. In particolare, il personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Comunità Montana è trasferito all'Unione senza soluzione di continuità conservando i diritti inerenti il proprio rapporto di lavoro maturati presso la Comunità Montana estinta in forza al codice civile, all'articolo 31 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, con applicazione dei vigenti trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL e dai contratti decentrati integrativi finora applicabili.
3. L'Unione dei Comuni Valmarecchia subentra alla Comunità Montana Alta Valmarecchia a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", fatte salve le disposizioni che Presidente della Giunta regionale detterà con proprio decreto in merito alla procedura successoria, applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì le norme per la liquidazione dei Comuni della preesistente Comunità montana che non hanno aderito alle Unioni.
4. L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, e riceve le relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
5. La fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia e l'ampliamento dell'Unione Valle del Marecchia che assume la denominazione di "Unione dei Comuni Valmarecchia - Unione montana" decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio come eletto dai Consigli dei comuni aderenti. Dal giorno di avvenuto insediamento del Consiglio perderà efficacia ed è estinta la Comunità Montana Alta Valmarecchia.
6. I Comuni già facenti parte della Comunità Montana estinta restano obbligati nei confronti dell'Unione Valmarecchia, e in particolare:
 - a. per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
 - b. per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione in qualità di ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
 - c. per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;
 - d. Per gli effetti prodotti dai risultati della gestione degli organismi partecipati ed esterni della Comunità Montana sul bilancio finanziario dell'Unione;
7. Ai Comuni dell'estinta Comunità Montana che abbiano verso la stessa obbligazioni non adempiute al 31.12.2013 si applicano le seguenti disposizioni: l'estinzione di tali obbligazioni dovrà avvenire attraverso piani pluriennali di rateizzazione, concordati con l'Unione entro 6 mesi dall'avvio, di durata non superiore a 10 anni; la rata annuale dovrà essere saldata in una o più soluzioni entro il mese di ottobre; il Comune dovrà tenere indenne l'Unione da ogni onere o spesa assunta dalla stessa per la gestione del debito in estinzione (es. interessi e spese per ricorso ad anticipazioni ed eventuali contenziosi); le risorse nette derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile della Comunità Montana, spettanti al Comune debitore a norma del presente statuto, saranno destinate prioritariamente alla riduzione del debito dell'ente; il Comune debitore, oltre al pagamento della rata annuale del piano di rientro, dovrà garantire il regolare

pagamento dei trasferimenti annuali di cui all'art. 45; in caso di ritardo dei versamenti, trovano applicazione il comma 6 dell'art. 45 e l'art. 46.

8. Entro sei mesi dall'avvio dell'Unione, il Consiglio della stessa effettua una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie valutando la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione e alla pertinenza con le finalità e le competenze dell'Unione; adotta i conseguenti provvedimenti di legge.
9. Le convenzioni ed i rapporti in essere tra i Comuni aderenti all'Unione, la Comunità Montana Alta Valmarecchia e l'Unione Valle del Marecchia, ivi compresi i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Lo Statuto viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, inserito nella rete telematica regionale, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alla legge regionale 21/12/2012, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei principi stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali che all'Unione fanno riferimento.